

STATUTO

Articolo 1) Costituzione

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, a tempo indeterminato l'associazione "L'Indaco Atelier di Ricerca Musicale ed Espressiva – ETS, Associazione Culturale per lo sviluppo delle arti quali strumenti educativi e terapeutici" in breve denominabile anche come "L'Indaco - Atelier di Ricerca Musicale ed Espressiva - ETS"

Articolo 2) Sede

1. L'Associazione ha sede in Reggio Emilia.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3) Oggetto e Scopo

1. L'Associazione è un organismo indipendente, aconfessionale, che non persegue finalità di lucro, ma esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, quali specificate all'art.5 del d.lgs. 117/2017
Lettera C)
Lettera D)
Lettera I)
attraverso le modalità concrete riportate nell'articolo 2 e 3 di seguito riportati
2. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'Associazione, quindi, non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, e/o non attinenti a quanto indicato dal Codice del Terzo Settore, ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Quale attività accessoria a quella istituzionale l'Associazione ritiene inoltre suo compito svolgere attività di formazione/informazione, nei campi succitati, per insegnanti, genitori, operatori e quant'altri si occupino di educazione e riabilitazione attraverso brevi seminari (6-12 ore di frequenza), convegni, conferenze; dei quali verrà rilasciato "Attestato di Partecipazione". Parallelamente alle attività esposte in precedenza - che costituiscono il nucleo essenziale delle attività promosse dall'Associazione - la stessa intende promuovere occasioni di diffusione della musica attraverso concerti, convegni, dibattiti e altre forme che si riveleranno adeguate allo scopo, ponendosi "L'INDACO - ATELIER DI RICERCA MUSICALE ED ESPRESSIVA - ETS." come spazio aperto alla ricerca musicale ed artistica nel senso più ampio e completo del termine.
3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore anche attività di raccolta fondi-attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e con il pubblico. L'Associazione ha lo scopo di promuovere la ricerca e la pratica inerenti alla pedagogia e didattica della musica intese nella loro funzione educativa globale, come elementi di formazione della personalità dell'essere umano, e la ricerca e la pratica della musicoterapia nella sua qualità di strumento attivatore delle risorse umane anche laddove siano presenti compromissioni, deficit e situazioni di disagio, nella convinzione che il suono sia strumento di conoscenza e di benessere. Intende altresì promuovere ogni altra attività di tipo espressivo (Pittura, Scultura, Falegnameria, Cucina, Serra, Fotografia ecc.) che si riconosca nelle modalità e finalità sopraindicate. L'Associazione si pone come servizio a disposizione del territorio e degli Enti che valutino opportuno utilizzarne le proposte. In questo quadro l'Associazione si propone di proseguire, come già da anni, l'attività a favore di minori disabili in carico all'AUSL di Reggio Emilia – Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (NPIA), la quale invia i propri utenti all'attività più consona alle caratteristiche e alle necessità individuali, come stabilito dal medico NPI di riferimento.

Articolo 4) Patrimonio ed Entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a - dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
 - b - da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e Privati o persone fisiche;
 - c - dagli avanzi netti di gestione.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - a - delle quote sociali versate da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
 - b - dei redditi derivanti dal suo patrimonio
 - c - degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
3. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla medesima e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.
4. L'Adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli sopracitati.
5. Gli introiti di ogni attività o progetto concorrono alla formazione di un unico fondo di dotazione, non possono quindi concorrere alla formazione di fondi specifici per ogni attività o progetto, (salvo diversa direttiva del Consiglio Direttivo).
6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 5) Fondatori, Soci, Benemeriti, Soci a titolo onorario e Beneficiari dell'Associazione

1. Sono Aderenti dell'Associazione:
 - a - i Fondatori;
 - b - i Soci dell'Associazione;
 - c - i Benemeriti dell'Associazione;
 - d - i Beneficiari dell'Associazione;
 - e - i Soci a titolo onorario
2. L'Adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. L'Adesione all'Associazione comporta per l'Associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
4. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.
5. Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
6. Sono Beneficiari dell'Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.
7. Sono Benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
8. Sono Soci a titolo onorario gli Enti Pubblici presso i quali l'Associazione presta la propria collaborazione professionale.
9. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. I soci avranno diritto inoltre di frequentare i locali sociali e di servirsi delle attrezzature gestite dall'Associazione.
10. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.
11. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla Domanda di Ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano pertanto le norme circa la sospensione feriale

dei termini giudiziari) a deliberare secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e alle attività di interesse generale svolto; la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

12. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
13. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire al Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Articolo 6) Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a - L'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
 - b - Il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - c - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
 - d - Il Consiglio Direttivo;
 - e - Il Segretario del Consiglio Direttivo;
 - f - Il Tesoriere;
 - g - Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - h - L'Organo di controllo
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 7) Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa
2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) ed il bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre:
 - a - provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e se previsti il Collegio dei Revisori dei Conti, e o dell'Organo di controllo.
 - b - Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - c - Delibera sulle modifiche al presente Statuto
 - d - Approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'Attività dell'Associazione;
 - e - Delibera sull'eventuale destinazione degli avanzi/disavanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia permesso dalla legge e dal presente Statuto;
 - f - Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo Patrimonio.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 10% degli Aderenti o da almeno due consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori e o Organo di Controllo. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Reggio Emilia.
4. La convocazione può essere fatta mediante: comunicazione via e-mail, affissione presso la sede, lettera consegnata brevi mani, posta semplice, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli Aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti e/o Organo di Controllo almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.
6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
7. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, purché iscritto a libro Soci da almeno tre mesi, senza esercizio di delega, a garanzia della effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa.
8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
9. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie, la destinazione degli avanzi netti di gestione, riserve o fondi occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da un qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

Articolo 8) Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata dal consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, compresi il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.
2. I Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione.
4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso sostituirà i consiglieri cessati con i primi dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo amministrativo. Il Componente del Consiglio Direttivo scelto dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto la comunicazione della sostituzione del componente cessato.
5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio ricoperto.
6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a - La gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - b - La nomina del Segretario da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
 - c - L'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
 - d - La predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.
8. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del consiglio direttivo.
11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
12. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda € 10.000,00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
13. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art.26

del codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se congiuntamente o disgiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9) Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 10) Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Vicepresidente.

Articolo 11) Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

Articolo 12) Libri dell'Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.
2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 13) Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Articolo 14) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta in apposito registro.

Articolo 14 Bis) Organo di Controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato a ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del c.c., devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del c.c. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art.31 de CTS la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da Revisori Legali iscritti in apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guide ministeriali. Il bilancio sociale dà atto agli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15) Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
2. Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

Articolo 16) Avanzi di gestione

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17) Volontari

I volontari sono persone che per la loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Ai volontari possono rimborsate dalla associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del D.lgs. 3/07/2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

Articolo 18) Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art.16 del D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

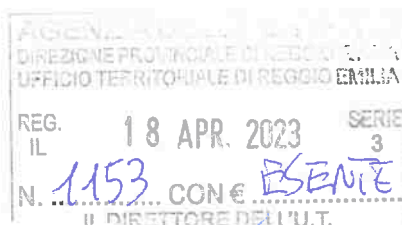
Articolo 19) Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del RUNTS, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale ufficio verrà istituito e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.L.gs 117/2017

Articolo 20) Rinvio e clausola sospensiva

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni, e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal DL.gs 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibile dal C.C

L'acronimo "ONLUS" e la dizione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovunque essi riportati nel presente statuto, saranno sostituiti dall'acronimo "ETS" e dalla dizione "Ente di Terzo settore" all'avverarsi degli eventi di cui all'art. 104, commi 2 del D.lgs. 117/2017 e conseguentemente al fatto che lo statuto, approvato con clausola sospensiva generale dall'Assemblea dei soci, diventa definitivamente efficace ai sensi del D.lgs. 117/2017.



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Marloni

Nicola Parziale

